

## **DISEGNO DI LEGGE 2 agosto 2019, n. 25**

**Modificazioni della legge provinciale sul benessere familiare 2011, in materia di equiparazione del trattamento di maternità tra il pubblico impiego e il settore privato, nonché di sostegno alla fruizione del congedo parentale**

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E RESPINTO IN DATA 19.10.2021

### **Art. 1**

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituita dalla seguente:

"h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini, anche per quanto attiene la fruizione del congedo parentale e l'astensione dal lavoro del padre lavoratore;"

### **Art. 2**

*Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

*Misure per l'equiparazione del congedo di maternità delle lavoratrici del settore privato a quello delle lavoratrici del settore pubblico*

1. La Provincia promuove l'equiparazione tra il trattamento giuridico ed economico previsto nel settore privato a quello della contrattazione collettiva provinciale del comparto autonomie locali. A tal fine la Provincia sostiene con apposito finanziamento le imprese che si impegnano a prevedere tale equiparazione a favore delle lavoratrici operanti alle dipendenze delle stesse sul territorio provinciale. Il finanziamento copre il differenziale di costo tra il trattamento previsto dal contratto collettivo applicato nell'impresa interessata e quello previsto dalla contrattazione collettiva provinciale. Il finanziamento è concesso alla condizione che l'impresa provveda all'assunzione di un altro dipendente per la sostituzione della lavoratrice assente per maternità.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione del finanziamento."

### **Art. 3**

*Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

*Sostegno al congedo parentale*

1. La Provincia promuove l'utilizzo del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), quale strumento di conciliazione famiglia-lavoro. A tal fine la Provincia attua gli interventi di cui ai commi 2 e 3, a favore dei dipendenti occupati in un'unità produttiva localizzata sul territorio provinciale, con contratto di lavoro subordinato.

2. La Provincia rimborsa integralmente al lavoratore le spese sostenute per l'integrazione attraverso il riscatto o il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale misura è alternativa alle agevolazioni di carattere fiscale previste dalla disciplina statale.

3. La Provincia può erogare al dipendente, quale indennità sostitutiva integrativa, un importo calcolato secondo i parametri di cui agli articoli 22 e 23, ad esclusione del comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001. A tale importo va detratta l'eventuale indennità percepita ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati:

- a) i massimali, i criteri e le modalità di rimborso delle spese legate al riscatto a titolo oneroso o al versamento volontario dei contributi previdenziali, di cui al comma 2;
- b) le modalità di erogazione e la misura dell'indennità provinciale integrativa, tenuto conto dell'indicatore della condizione economica familiare."

#### Art. 4

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alle maggiori spese derivanti da questa legge, previste nell'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Alla relativa copertura si provvede riducendo per pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).